

Garanti fu convocato con nota del 20.6.2011 a cura della Segreteria Generale del Comune di Bologna per il 27.6.2011.

La riunione avvenne regolarmente; non essendosi conclusi i lavori questa proseguì nella seduta del 29.6.2011, ore 12,00 (ultimo giorno utile) ove presa visione di tutta la documentazione acquisita in atti, il Comitato dichiarò, a maggioranza, inammissibile il quesito referendario presentato in data 2.3.2011 dal Comitato art. 33 ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. b) del Regolamento di partecipazione e di informazione del cittadino.

Si precisa: l'unica data di convocazione fu quella del 27 giugno; in questa data il Comitato si riunì ed effettuò una prima ricognizione della situazione conseguente alla citata ordinanza, decidendo l'ulteriore aggiornamento della seduta ai fini dell'assunzione della decisione entro il termine imposto dall'ordinanza del giudice (29 giugno 2011) nell'ipotesi che permanesse la composizione soggettiva del Comitato.

Nelle more non risulta pervenuta al Comitato e a questo Presidente alcuna richiesta di accesso a documenti e, comunque, non poteva essere sospesa o differita la Camera di consiglio per la decisione visto il carattere perentorio del termine assegnato dal Giudice.

Infine mette conto precisare che l'aggiornamento alla data del 29 giugno 2011, ore 12.00 fu comunicato da parte della Segreteria Generale del Comune al Comitato art. 33 in data 28 giugno 2011 ore 9,14.

Va da sé che il differimento di quest'ultimo termine (sette giorni dalla notifica dell'ordinanza) avrebbe comportato l'inosservanza dell'ordine del Giudice.

Nella speranza di essere stato chiaro ed esaustivo rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo molti cordiali saluti.

Prof. Antonio Carullo